

Codice A2202A

D.D. 5 maggio 2025, n. 567

Fondazione "Clinical Industrial Research Park" siglabile "Fondazione C.I.R.P." con sede in Torino (TO). Provvedimenti in merito alla modifica dello Statuto e all'estinzione.



ATTO DD 567/A2202A/2025

DEL 05/05/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 - WELFARE

A2202A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale

OGGETTO: Fondazione "Clinical Industrial Research Park" siglabile "Fondazione C.I.R.P." con sede in Torino (TO). Provvedimenti in merito alla modifica dello Statuto e all'estinzione.

Premesso che

il Liquidatore della Fondazione "Clinical Industrial Research Park", con sede in Via Nizza 52, Torino (TO), C.F. 97647750013, ha presentato istanza di estinzione dell'Ente, con nota acquisita al prot. n. 50616 del 04.12.2024;

la Fondazione medesima ha conseguito l'iscrizione presso Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private in data 21/06/2004 al n. 486;

l'Assemblea Straordinaria dell'Ente, con atto a rogito del Dott. Andrea Ganelli, notaio in Torino (TO), rep. n. 59630 dell'11.07.2024, registrato presso Direzione Provinciale I dell'Agenzia delle Entrate di Torino al n. 38595 serie 1T in data 05.08.2024, ha deliberato:

- di procedere all'estinzione e messa in liquidazione della Fondazione;
- di nominare Liquidatore dell'Ente il Dott. Rigon Stefano;
- di devolvere, ai sensi dell'articolo 16 del vigente Statuto, il patrimonio residuo all'Università degli Studi di Torino;

appurati, tuttavia, i pregressi inadempimenti agli obblighi di legge circa l'aggiornamento del relativo organo amministrativo *illo tempore* in carica e l'approvazione del nuovo Statuto adottato nell'anno solare 2007, il Settore scrivente inoltrava la comunicazione di sospensione del procedimento, ns. prot. n. 9233 del 02/04/2025, con la quale s'invitava la Fondazione a procedere ai suddetti adempimenti, in vista dell'immediata regolarizzazione delle annotazioni presso il Registro

Regionale delle Persone Giuridiche Private e della prosecuzione dell'attività istruttoria.

visto il riscontro fornito dal Liquidatore, con nota acquisita al prot. n. 10126 del 09/04/2025, con il quale venivano presentate le citate istanze di aggiornamento d'organo amministrativo e di approvazione dello statuto vigente, modificato con atto a rogito del Dott. Andrea Ganelli, notaio in Torino (TO), rep. n. 10417 dell'25.07.2007;

ritenuto pertanto di poter procedere all'approvazione delle modifiche statutarie varate e alla contestuale estinzione della Fondazione Clinical Industrial Research Park;

attestato l'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31/7/2001;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.lgs n. 29/93;
- art. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.G.R. n. 39 - 2648 del 2/4/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche private;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/7/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;
- l.r. 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

DETERMINA

di autorizzare l'iscrizione al n. 486 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 2/4/2001, delle modifiche statutarie e della contestuale estinzione della Fondazione "Clinical Industrial Research Park" siglabile "Fondazione C.I.R.P.", con sede in Torino (TO). Lo Statuto è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento sarà trasmesso, ai sensi e per gli adempimenti di cui all'art. 11 e ss. delle Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile, al Presidente del Tribunale competente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente , in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A2202A - Politiche per i bambini, le famiglie,
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Allegato

STATUTO

Titolo I

Articolo 1 - Denominazione e Fondatori

1. E' costituita la Fondazione denominata "CLINICAL INDUSTRIAL RESEARCH PARK", che potrà essere indicata in forma abbreviata "CIRP" con i puntini o senza i puntini e senza vincolo di rappresentazione grafica.

2. Sono Fondatori i seguenti Enti:

- l'Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino; X
- il Politecnico di Torino; X
- l'Università di Torino; X
- l'Unione Industriale di Torino;
- il Comitato Eurosea;
- l'Istituto Superiore Mario Boella.

3. Sono altresì considerati Fondatori, ai fini di quanto disposto dal presente statuto, anche gli enti e soggetti che, su richiesta, siano dichiarati tali da una deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta con la maggioranza prevista per la modifica del presente statuto, con integrazione del secondo comma del presente articolo 1.

Articolo 2 - Sede

1. La Fondazione ha sede in Torino.

Articolo 3 - Scopo

1. La Fondazione non ha fini di lucro e si impegna a richiedere il riconoscimento della



personalità giuridica ai sensi della normativa vigente.

2. Essa opera nel territorio della regione Piemonte con lo scopo di favorire lo sviluppo della ricerca, della sperimentazione e del trasferimento tecnologico nel campo delle tecnologie applicate alla medicina, dell'ingegneria biomedica e della bioingegneria, a favore del tessuto economico della regione.

3. Per il perseguimento del proprio scopo la Fondazione svolge, direttamente o indirettamente, ogni iniziativa ritenuta opportuna per favorire la ricerca e la sperimentazione nel campo delle tecnologie applicate alla medicina, dell'ingegneria biomedica e della bioingegneria, con particolare ma non esclusivo riferimento all'oncologia, il trasferimento tecnologico nel settore delle tecnologie biomediche e della bioingegneria, la nascita e lo

sviluppo sul territorio piemontese di nuove imprese operanti nel settore delle tecnologie biomediche e della bioingegneria.

A titolo esemplificativo, la Fondazione si propone di:

- a) sollecitare l'erogazione di contributi da parte di enti pubblici e privati;
- b) finanziare specifici progetti di ricerca e/o sperimentazione nel campo delle tecnologie applicate alla medicina;
- c) promuovere progetti e/o svolgere ricerca e/o sperimentazione nel campo delle tecnologie applicate alla medicina;
- d) partecipare a progetti di ricerca e/o sperimentazione nei campi citati in collaborazione con altre istituzioni regionali, nazionali ed internazionali;
- e) promuovere e/o realizzare studi di fattibilità per la progettazione esecutiva di apparecchiature e/o dispositivi utilizzabili in strutture sanitarie.
- f) promuovere la prototipazione di dette apparecchiature e/o dispositivi;



- g) promuovere e/o realizzare la sperimentazione clinica di dette apparecchiature e/o dispositivi;
- h) promuovere il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese che sviluppano prodotti tecnologici e biotecnologici per la diagnostica e terapia e delle stesse apparecchiature e/o dispositivi,
- i) l'attivazione di iniziative di accelerazione e diffusione dell'innovazione, quali:
- nascita di nuova impresa, mediante offerte integrate di infrastrutture fisiche e servizi al servizio delle attività iniziali delle nuove imprese che sviluppano prodotti biomedicali, al fine di facilitare lo sviluppo dell'imprenditoria tecnologica e la transizione dei prodotti dal "laboratorio" al mercato;
 - concorsi di idee innovative, volte a porre in competizione tra loro piani di sviluppo presentati da imprese concorrenti, con il fine di diffondere la cultura imprenditoriale e gli strumenti di analisi ad essa propri, garantire visibilità alle predette imprese presso terzi (come laboratori di ricerca o operatori del mondo biomedico), assegnare premi in natura o denaro ai soggetti vincitori;
 - concorsi di idee innovative, volti a porre in competizione tra loro piani di sviluppo presentati da piccole e medie imprese nel settore biomedicale, con il fine di aiutare le migliori piccole e medie imprese del tessuto locale a focalizzarsi su iniziative di crescita basate su tecnologie innovative, trasferire l'utilizzo di strumenti avanzati di analisi economico-gestionale, garantire visibilità alle imprese presso terze parti (come laboratori di ricerca o operatori del mondo biomedico), assegnare premi in natura (come consulenze gratuite o accesso privilegiato a laboratori di ricerca) ai soggetti selezionati come vincitori;
 - attività di networking, ovverosia eventi che mettono in contatto i ricercatori, i manager e gli

imprenditori che hanno il comune obiettivo di partecipare ad una nuova impresa con contenuto di innovazione tecnologica nel settore biomedicale;

j) organizzare corsi di formazione attinenti

k) promuovere ed organizzare congressi e convegni

l) promuovere attività di diffusione anche editoriale

m) promuovere intese e collaborazioni con istituti di ricerca ed enti sia nazionali sia esteri operanti nei campi di interesse della Fondazione.

4. Per il perseguimento del proprio scopo la Fondazione può altresì svolgere ogni ulteriore attività complementare e strumentale, ivi espressamente inclusi, a titolo esemplificativo:

- la acquisizione delle strutture occorrenti al proprio funzionamento;

- il funzionamento di una segreteria organizzativa e di un Comitato Tecnico-Scientifico, se

- la promozione di ricerca scientifica ed industriale, della connessa formazione nonché della diffusione delle tecnologie derivanti da tali attività;

- l'incentivazione e la promozione delle iniziative ritenute meritevoli, eventualmente - ed anche solo indirettamente - tramite la costituzione o la promozione di un fondo di *venture capital* per gli scopi di cui al presente articolo.

- l'erogazione di borse di studio, assegni di ricerca, incarichi, finalizzati alla collaborazione e alla realizzazione delle ricerche e dei progetti;

- la realizzazione di soggiorni di studio e/o ricerca presso Centri di eccellenza nazionali ed esteri.

5. La Fondazione può costituire e/o partecipare a società di capitali che svolgano attività affini, strumentali o comunque dirette al perseguimento degli scopi statutari.



Articolo 4 - Principi

1. Scopo primario della Fondazione è la sperimentazione e/o l'introduzione di nuove apparecchiature e dispositivi diagnostici e terapeutici utilizzabili sia in Italia, sia all'estero, a favore del tessuto economico della regione Piemonte.
2. Per perseguire il fine della solidarietà internazionale, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di decidere l'investimento di non più del 10% degli introiti della Fondazione per iniziative di diffusione in Paesi in via di sviluppo.
3. La Fondazione individua i soggetti destinatari delle attività di cui all'art. 3, terzo comma, lettera i) nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità.
4. Al fine di assicurare l'attuazione di quanto previsto dal precedente punto il Consiglio di Amministrazione approverà appositi regolamenti sia di carattere generale sia specifici per i singoli settori di intervento.



Titolo II

Articolo 5 - Organi

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Consiglio di Amministrazione;
 - b) il Presidente della Fondazione;
 - c) i due Vice Presidenti della Fondazione;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e) il Comitato Tecnico-Scientifico, se costituito.

Articolo 6 - Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un massimo di 11 membri (compreso quello di diritto come meglio infra precisato).

2. Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato in sede di atto costitutivo.
3. Il Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico, se costituito, è di diritto membro del C.d.A..
4. Gli Enti Fondatori di cui all'art. 1 comma 2 nominano un Consigliere ciascuno.
5. I rimanenti Consiglieri, fino al completamento del numero massimo di 11, possono essere cooptati dal Consiglio di Amministrazione.
6. Nel caso in cui non pervenga la nomina da parte degli Enti Fondatori di cui all'art. 1 comma 2 entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza o dalla cessazione dei rispettivi Consiglieri nominati, il Consiglio di Amministrazione può cooptare Consiglieri in supplenza dell'ente, Consiglieri che restano in carica sino alla nomina ed accettazione del Consigliere designato dall'ente o soggetto competente.

7. Possono partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, i soggetti che hanno posto in essere contributi ed elargizioni di ammontare superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero).

8. Il Consiglio resta in carica tre esercizi e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio; i suoi membri possono essere riconfermati senza limitazioni di sorta.
9. Ciascun consigliere nominato o cooptato dovrà accettare per iscritto la carica entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della nomina o della cooptazione. In caso di mancata accettazione entro detto termine l'organo rispettivamente competente a termini del presente statuto dovrà provvedere ad una nuova nomina o ad una nuova cooptazione.
10. Qualora qualcuno dei consiglieri venga a cessare dalla carica anteriormente alla sua scadenza per qualsiasi ragione il soggetto o i soggetti che lo aveva(n) nominato o cooptato provvedo(n) alla nomina o alla cooptazione del sostituto che rimarrà in carica sino alla scadenza del Consiglio.

11. In caso di scadenza, il Consiglio di Amministrazione si intende ricostituito quando è stata nominata ed ha accettato la carica la maggioranza dei Consiglieri che debbono essere designati ai sensi del precedente comma 4 del presente articolo 6.

12. Le cariche sono a titolo gratuito, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione della carica.

Articolo 7 - Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente oppure, in ogni caso di impedimento o mancanza, da uno dei due Vice Presidenti o, in ogni caso di impedimento o mancanza anche di questi ultimi, dal Consigliere più anziano d'età.

2. Esso si riunisce almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in carica.

3. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri e ai Revisori dei Conti almeno una settimana prima del giorno fissato per la riunione tramite lettera raccomandata, ovvero a mezzo di telegramma, messaggio telefax o posta elettronica qualora sia stata rilasciata preventiva autorizzazione in tal senso, e deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Nei casi di comprovata urgenza il Consiglio può essere convocato con 48 ore di preavviso mediante telegramma.

4. L'avviso di convocazione deve essere altresì inviato alla Regione Piemonte che avrà diritto di assistere alle riunioni attraverso la presenza di un suo delegato privo del diritto di voto.

Articolo 8 - Deliberazioni del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare se è presente la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il

voto del Presidente.

2. Il Consiglio può nominare suo segretario anche persona estranea al Consiglio stesso, dotata della dovuta idoneità professionale; questi avrà cura della redazione, su apposito libro vidimato a' sensi di legge, dei verbali delle sedute del Consiglio, che saranno sottoscritti dal Presidente e dal segretario stesso.

Articolo 9 - Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione svolge i compiti di gestione della fondazione, nonché di proposta e di impulso in merito agli obiettivi e programmi di attività della fondazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, ed a titolo meramente esemplificativo e non limitativo, il Consiglio di Amministrazione:



a) approva nel mese di dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'anno successivo e nel mese di aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente; il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; sia il bilancio preventivo sia il bilancio consuntivo dovranno essere redatti in conformità agli schemi previsti per le società per azioni ed ai vigenti principi contabili, se del caso debitamente adattati in ragione delle peculiarità derivanti dalla natura e dagli scopi della fondazione;

b) può deliberare i regolamenti necessari alla gestione della Fondazione;

c) dispone l'impiego dei fondi secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;

d) decide l'accettazione dei contributi, delle erogazioni, delle elargizioni delle donazioni, dei lasciti di valore, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili e mobili;

e) delibera in merito alla attribuzione ad enti pubblici e privati, italiani e/o stranieri, che ne facciano

- richiesta, della qualifica di Fondatore;
- f) delibera sul Regolamento del personale;
- g) delibera in merito alla stipulazione ed alla approvazione di mutui ed aperture di credito, nonché relativamente ad ogni operazione bancaria utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- h) delibera la costituzione o l'acquisizione di partecipazioni in società di capitali con scopo di lucro che abbiano ad oggetto attività conformi, connesse o comunque strumentali al perseguimento degli scopi statutari della Fondazione;
- i) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici o privati;
- j) nomina il Presidente e due Vice Presidenti tra i propri membri di cui:
- uno espressione del mondo imprenditoriale
 - uno espressione del mondo accademico
- potendo delegare ad essi o ad altri Consiglieri parte delle proprie attribuzioni;
- k) provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione, ivi comprese eventuali rappresentanze fuori Torino;
- l) accerta l'eventuale impossibilità di perseguire gli scopi della Fondazione e ne delibera di conseguenza l'estinzione;
- m) può nominare e revocare un Direttore, cui può delegare, mediante procura, parte delle proprie attribuzioni ed attribuire i seguenti compiti, come meglio esplicitato nel Regolamento del personale: (i) collaborazione all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; (ii) direzione e coordinamento degli uffici della Fondazione e del personale della stessa; (iii) coordinamento e controllo delle attività degli enti e/o dei collaboratori



esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione; (iv) instaurazione e cessazione dei rapporti di lavoro con riguardo a funzioni non dirigenziali; (v) compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione attinenti la gestione; (vi) ricezione di procure, anche generali, attinenti la rappresentanza dell'ente; (vii) predisposizione dei progetti del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;

n) può nominare un Comitato Tecnico Scientifico composto da 3 a 7 membri e ne nomina il Presidente; il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico viene cooptato dal C.d.A., che si ritiene aumentato di un componente;

o) delibera in merito alla proroga della durata della Fondazione ed alle modifiche dello Statuto col quorum dei 2/3 dei suoi componenti in carica.



Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare sulle materie di cui al precedente punto h) solo previa richiesta di parere alla Regione Piemonte. Il Cda potrà procedere alla deliberazione ove il parere non sia stato trasmesso alla Fondazione entro 10 giorni dalla ricezione da parte della Regione Piemonte della relativa richiesta. In ogni caso il parere della Regione Piemonte non è vincolante per il Consiglio di Amministrazione.


Articolo 10 - Presidente e Vice Presidenti

1. Il Presidente:

- ha la firma e la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- garantisce il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e sovrintende ai rapporti interni tra gli organi della Fondazione;
- esercita le deleghe a lui attribuite dal Consiglio di Amministrazione;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- nomina procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli;

- nomina avvocati per rappresentare in giudizio la Fondazione;
- esercita le competenze delegategli dal Consiglio di Amministrazione;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo alla ratifica del Consiglio di Amministrazione, che deve essere convocato immediatamente dalla assunzione del provvedimento presidenziale.

2. Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i propri membri, due Vice Presidenti di cui: uno espressione del mondo imprenditoriale, uno espressione del mondo accademico. I Vice Presidenti rimangono in carica per l'intera durata del loro mandato di consigliere e coadiuvano il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti. Ciascuno dei due Vice Presidenti può fare le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente con gli stessi poteri di quest'ultimo. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.



3. Il Presidente può delegare, mediante procura, i propri compiti, in tutto od in parte, ai Vice Presidenti.

Articolo 11 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. La gestione della Fondazione è soggetta al controllo di un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre membri effettivi, iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti, nominati come segue:

- un membro dall'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;
- un membro dalla Regione Piemonte;
- un membro dall'Unione Industriale di Torino.

2. Il Collegio resta in carica tre esercizi, compreso quello in cui è avvenuta la nomina, e scadrà con l'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio. Il Collegio resta comunque in carica fino al momento in cui la maggioranza del Collegio si è ricostituita in seguito

all'accettazione dei nuovi membri. Ciascun membro del Collegio è rieleggibile.

Articolo 12 - Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico, se costituito, è composto da 3 a 7 membri.
2. Il Comitato Tecnico Scientifico resta in carica per lo stesso periodo del Consiglio di Amministrazione che l'ha nominato; i suoi membri sono rieleggibili senza limitazioni di sorta.
3. Esso si riunisce almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente, sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in carica o sia richiesto dal C.d.A.
4. Il Comitato Tecnico Scientifico presenta proposte al C.d.A. oppure presenta pareri nelle materie e sulle questioni che siano state richieste dal C.d.A..

Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione.

Titolo III

Articolo 13 - Patrimonio e fondo di gestione

1. Il patrimonio ed il fondo di gestione della Fondazione vengono assicurati dai Fondatori, come indicato nell'atto costitutivo, ed attraverso ulteriori eventuali incrementi, nonché dai soggetti pubblici o privati italiani o stranieri che pongano in essere contributi ed elargizioni, ed hanno il fine di garantire il funzionamento della Fondazione, la realizzazione dei suoi scopi e la copertura degli eventuali disavanzi di gestione.
2. Il patrimonio è costituito:
 - dalla dotazione iniziale conferita con l'atto costitutivo della Fondazione;
 - dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite dai Fondatori a titolo di patrimonio;

- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle somme derivanti dalle rendite non utilizzate che il Consiglio di Amministrazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio;
- dai crediti relativi alle voci che precedono.

3. Il fondo di gestione della Fondazione è alimentato:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali elargizioni o contributi da parte di soggetti pubblici e privati, che non siano espressamente destinati ad incremento del patrimonio.

Articolo 14 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Articolo 15 - Informativa alla Regione Piemonte

1. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, così come approvati dal Consiglio di Amministrazione, saranno inviati alla Regione Piemonte.
2. Il Presidente trasmette agli enti pubblici fondatori i documenti di volta in volta richiesti dai consiglieri di amministrazione da essi nominati, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione.

Titolo IV

Art. 16 - Estinzione

1. La Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione per sopravvenuta impossibilità di conseguire il proprio scopo di cui all'art. 3.
2. Nel caso di cui al comma 1, il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore interno

per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione della Fondazione. Esperita la liquidazione la parte residua di patrimonio e di fondo di gestione sarà devoluta ad altri enti con sede in Piemonte che abbiano finalità analoghe o, comunque, non dissimili da quelle della Fondazione.

3. La scelta dell'ente cui devolvere il patrimonio della Fondazione sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei 3/4 dei suoi componenti. Il quorum si computa moltiplicando algebricamente 3/4 per il numero dei consiglieri in carica ed arrotondando il risultato all'unità superiore.

Titolo V

Articolo 17 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, li 25.07.2007

F.ti: Ruggero LENTI

Maria Cristina PERLO

Corrado DORE

ANDREA GANELLI